

Causa T-337/94 (92)

Enso-Gutzeit Oy contro Commissione delle Comunità europee

«Liquidazione delle spese»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 15 marzo 2000 . . . II- 481

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Elementi da prendere in considerazione*
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2. *Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Intervento di una pluralità di avvocati*
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

1. Discende dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale che le spese ripetibili sono limitate, da un

lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini.

Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. A tal fine, non si devono prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

(v. punti 14-15)

2. Sebbene in linea di principio solo il compenso di un avvocato possa considerarsi rientrare nella nozione di

«spese indispensabili», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, occorre tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.

Le spese connesse all'intervento di un nuovo avvocato nel corso del procedimento contenzioso possono essere poste a carico della parte condannata alle spese solo nei limiti in cui corrispondono al tempo che questo nuovo avvocato ha dedicato alla pratica, senza tuttavia poter ricomprendere il tempo necessariamente richiesto per la presa di conoscenza della medesima.

(v. punti 20-21)